



Comune di Sant'Agata Feltria

- Provincia di Rimini -

ORIGINALE DI ORDINANZA N. 13 DEL 06-05-2020

Ufficio: SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE MERCATO SETTIMANALE CON MERCEOLOGIA LIMITATA AI SOLI PRODOTTI ALIMENTARI. CHIUSURA PARZIALE DEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE DEL TARTUFO.

IL SINDACO

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per un periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n. 45 del 21.03.2020, "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" con il quale, tra l'altro sospendeva i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 Aprile 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2° del D. L. 19/2020, firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia Romagna il 3 aprile 2020";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 Aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 Marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 61 dell'11.04.2020, "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 66 del 22.04.2020, "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'Ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 Aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" che prevede tra l'altro l'apertura dei mercati per la sola vendita di generi alimentari con le condizioni di cui ai punti 1, 4, 6, 7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 al D.P.C.M. di che trattasi;

RILEVATO che tale possibilità è consentita al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 4- ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per disinfezione delle mani;
- 6- uso guanti "usa e getta";
- 7- accessi regolamentati e scaglionati differenziando i percorsi di entrata ed uscita;
- 8- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

VISTO il decreto n. 74 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna del 30/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che consente lo svolgimento dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

RICHIAMATA la comunicazione che il Dirigente, Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione di Comuni Valmarecchia, ha inoltrato al Prefetto di Rimini per comunicare le modalità di svolgimento del mercato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, nelle giornate di calendario previste per ciascun Comune facente parte dell'Unione, su aree pubbliche specificamente transennate, con accesso regolamentato e apposita dichiarazione di impegno degli operatori che, in quanto titolari di autorizzazione decennale, intendono partecipare al mercato.

CONSIDERATO che si ritiene opportuna la riapertura del mercato a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, con le modalità di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 26/04/2020, previo apposito accordo con i titolari del posteggio;

DATO ATTO che il mercato settimanale di Sant'Agata Feltria si svolge all'interno della Piazzale del Tartufo, della piazza del Mercato, della Piazza Garibaldi e vie limitrofe;

VERIFICATO che nella Piazzale del Tartufo sussistono le condizioni per garantire il controllo ed il rispetto delle condizioni di cui al D.P.C.M. del 26/04/2020;

Ordinanza ORDINANZE n.13 del 06-05-2020 COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

RITENUTO pertanto, in via temporanea, di spostare il mercato limitatamente ai soli generi alimentari, presso il parcheggio all'interno della Piazzale del Tartufo;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte:

- a.** la riapertura del mercato settimanale di Sant'Agata Feltria a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari ed alle condizioni di cui ai punti 1 - 4 - 6 - 7 - 8 dell'allegato 5 al D.P.C.M. del 26/04/2020 che di seguito si riportano:
 - 1- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
 - 4- ampia disponibilità ed accessibilità ai sistemi per disinfezione delle mani;
 - 6- uso guanti "usa e getta";
 - 7- accessi regolamentati e scaglionati differenziando i percorsi di entrata ed uscita;
 - 8- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
- b.** lo spostamento provvisorio, fino a data da destinarsi, del mercato settimanale del giovedì dall'area mercatale (che normalmente comprende Piazzale del Tartufo, piazza del Mercato, Piazza Garibaldi e vie limitrofe) al parcheggio di Piazzale del Tartufo;
- c.** **la chiusura del parcheggio di Piazzale del Tartufo, come delimitato da transenne e bandella bianca e rossa, vietando la sosta ai veicoli nello spazio delimitato dalle ore 14:00 del mercoledì alle ore 15:00 del giovedì a partire da mercoledì 6 maggio 2020 e fino a data da destinarsi;**
- d.** l'ingresso all'area del mercato è consentito solo a chi si sia munito di mascherina;
- e.** i clienti non potranno in alcun modo toccare nessun tipo di prodotto;
- f.** agli operatori del commercio su area pubblica che intendono partecipare al mercato di cui al presente atto, in considerazione dell'accordo preventivo e della dichiarazione resa, di impegnarsi a:
 - disporre le transenne lungo l'asse frontale dei banchi ed anche sul retro degli stessi utilizzando la bandella (rossa e bianca) per unirle, creando in questo modo un percorso unidirezionale in entrata/uscita;
 - presidiare l'entrata e l'uscita da proprio personale, nominato dagli ambulanti stessi, che controlli l'afflusso e si impegni a chiamare le persone che accedono all'area;
 - posizionare l'elimina coda a ticket nell'area dove i clienti attenderanno il loro turno; dotare l'area di attesa di guanti mono uso per i clienti;
 - assicurare che i clienti accedano solo se in possesso di guanti e mascherine;
 - essere dotati di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) così come ogni loro coadiuvante e dotare ogni spazio espositivo di gel sanificante per la sanificazione delle mani;
 - rispettare la corretta prassi d'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto) evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e coprirsi naso e bocca;
 - disinfettarsi le mani prima di maneggiare prodotti pronti per il consumo e dopo ogni sosta;
 - organizzare la dispensazione di frutta e verdura attraverso l'ambulante stesso o incaricato che sarà dotato di dispositivi di sicurezza (guanti e mascherina) e predisporrà i relativi sacchetti sulla base delle indicazioni del cliente (il cliente non dovrà toccare nessun tipo di prodotto);
 - procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici di appoggio;
 - incentivare il pagamento con carte di credito che vanno inserite direttamente dal cliente.
- g.** di demandare all'Ufficio Tecnico la chiusura dello spazio necessario e la perimetrazione dello stesso con transenne e bandella bianca e rossa, la suddivisione degli spazi di vendita e la creazione di un percorso obbligato con entrata ed uscita separate.

Ordinanza ORDINANZE n.13 del 06-05-2020 COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

DEMANDA

ai Responsabili dei Servizi, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

DISPONE

che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Prefetto della Provincia di Rimini,
- Ai Carabinieri,
- Alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni Valmarecchia

Dispone infine che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale del Comune

AVVERTE

- che sono temporaneamente inefficaci tutte le ordinanze e disposizioni in contrasto con la presente;

RENDE NOTO

- che l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;
- che, a norma dell'art. 3 - ultimo comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 giorni dalla notifica della presente, oppure può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990,
- che in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL Sindaco
CERBARA GUGLIELMINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cerbara Guglielmino'.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al
Lì

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO
BALLANTINI MONICA